

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 22 ottobre 2013)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO COMI

Relatore di minoranza: GIANCARLO D'ANNA

TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI

sulle proposte di legge

- N. 167** ad iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Marinelli, Traversini, Camela, Comi
presentata in data 13 dicembre 2011
RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI
- N. 254** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 5 ottobre 2012
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

RELAZIONE ORALE

Testo unificato dalla Commissione**Art. 1***(Finalità e definizioni)*

1. La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo, stipulato in data 7 febbraio 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti.

2. Ai fini della presente legge per:

- a) Accordo Stato-Regioni-Province autonome, si intende l'Accordo indicato al comma 1;
- b) ordini professionali, si intendono gli ordini professionali provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti operanti nelle Marche.

Art. 2*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti medicine complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia;
- d) antroposofia;
- e) omotossicologia.

Art. 3*(Elenchi dei medici esercenti medicine complementari)*

1. Gli ordini professionali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari.

2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 1 i medici-chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari ed i farmacisti che hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4.

3. Gli elenchi indicati al comma 1 hanno esclusivamente finalità informativa e conoscitiva. L'iscrizione negli stessi non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine complementari previste nella presente legge, che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.

Art. 4*(Protocolli di intesa)*

1. Gli ordini professionali e la Regione, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome, determinano:

- a) i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari;
- b) i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) ai fini dell'iscrizione negli elenchi;
- c) le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa statale vigente, tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

2. Sono validi i titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti, rilasciati dalle Università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.

3. I protocolli, inoltre, determinano i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi, abilitati a rilasciare gli attestati riconosciuti ai fini della presente legge, nonché le modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accredimento medesimo.

4. I protocolli sono stipulati sulla base delle proposte presentate dalla Commissione per le medicine complementari ai sensi dell'articolo 6.

Art. 5*(Commissione per le medicine complementari)*

1. E' istituita presso la struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria la Commissione per le medicine complementari.

2. La Commissione è composta:

- a) dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria o un suo delegato che la presiede;
- b) da un rappresentante designato dall'Agenzia regionale sanitaria;
- c) da un rappresentante designato dall'ASUR e da un rappresentante designato, d'intesa, dalle aziende ospedaliere e dall'INRCA;
- d) da un medico agopuntore, un medico fitoterapeuta, un medico omeopata, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e da un medico specialista in medicina

- legale, indicato d'intesa dagli ordini professionali;
- e) da un rappresentante delle Università aventi sede nelle Marche in cui è presente almeno una delle seguenti facoltà:
 - 1) medicina e chirurgia;
 - 2) veterinaria;
 - 3) farmacia;
 - 4) odontoiatria;
 - f) da un farmacista esperto in omeopatia e un farmacista esperto in fitoterapia indicati d'intesa dagli ordini professionali;
 - g) da un medico veterinario esperto in agopuntura animale, un medico veterinario esperto in omeopatia animale ed un farmacista esperto nella metodologia diagnostica della fitoterapia animale, indicati d'intesa dai rispettivi ordini professionali;
 - h) da un rappresentante degli ordini professionali dei medici-chirurghi ed odontoiatri, designato d'intesa dagli ordini medesimi;
 - i) da un rappresentante degli ordini professionali dei veterinari, designato d'intesa dagli ordini medesimi;
 - l) da un rappresentante degli ordini professionali dei farmacisti, designato d'intesa dagli ordini medesimi.

3. La Commissione è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria funge da segretario della Commissione.

4. La Commissione delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

6. La Commissione presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 6

(Compiti della Commissione per le medicine complementari)

1. La Commissione per le medicine complementari, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome, nonché della normativa statale e comunitaria vigente, propone ai sensi del comma 4 dell'articolo 4:

- a) i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica degli enti formativi nelle singole discipline di medicina complementare;
- b) i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina complementare;
- c) i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4.

2. La Commissione, inoltre, fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione con le Università marchigiane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Gli ordini professionali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvedono all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3 dei soggetti che risultino in possesso di titoli riconosciuti ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.

2. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista sino alla definizione dell'Accordo previsto al comma 5 dell'articolo 10 dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, i criteri e le modalità di costituzione della Commissione.

Proposta di legge n. 167
ad iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli,
Marinelli, Traversini, Camela, Comi
presentata in data 13 dicembre 2011

Art. 1

(Principi fondamentali)

1. La Regione Marche garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

2. La Regione Marche tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V della Costituzione e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all'articolo 2. L'esercizio delle stesse è affidato secondo le competenze attribuite dall'ordinamento statale ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

Art. 2

(Medicine complementari)

1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) medicina omeopatica;
- d) medicina Ayurvedica;
- e) medicina antroposofica;
- f) osteopatia;
- g) chiroterapia;
- h) omotossicologia, naturopatia.

Art. 3

*(Elenchi dei medici esercenti
medicine complementari)*

1. Gli ordini professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'articolo 2 e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 1 i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari ed i farmacisti in possesso dei titoli previsti al comma 3.

3. Gli ordini professionali e la Regione Marche, sulla base di un protocollo d'intesa:

- a) definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
- b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tra anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Commissione per la formazione)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Servizio Salute la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e dai farmacisti.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta secondo i seguenti criteri:

- a) il Dirigente del Servizio Salute o un suo delegato che la presiede;
- b) un rappresentante designato dall'Agenzia Regionale Sanitaria;
- c) un medico agopuntore, un medico fitoterapeuta ed un medico omeopata;
- d) un rappresentante di ciascuna delle Università aventi sede nelle Marche, previa intesa con l'Università interessata;
- e) un farmacista di farmacia territoriale ed un farmacista esperto in omeopatia e fitoterapia indicati dagli Ordini professionali;
- f) un medico veterinario esperto in agopuntura animale ed un medico veterinario esperto in omeopatia animale indicati dagli ordini professionali;
- g) sei esperti designati dall'Assessore regionale alla Salute di cui: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario;
- h) un rappresentante degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri delle Marche.

3. La commissione di cui al comma 1 è nominata con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. I membri di cui alla lettera c) del comma 2 sono nominati dalla Giunta regionale in base a documentata esperienza nel settore. Un funzionario del Servizio Salute funge da segretario della commissione.

4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

5. Ai componenti della commissione spetta, per la partecipazione ai lavori, un'indennità di presenza ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

Art. 5

(Compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 4 svolge i seguenti compiti:

- a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria nelle singole discipline di medicina complementare di cui all'articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle Università ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
- b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;
- c) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco dei docenti nelle medicine complementari di cui all'articolo 2 nonché i criteri necessari per l'iscrizione allo stesso;
- d) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
- e) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione con le Università delle Marche per l'eventuale istituzione di corsi formativi.

Art. 6

(Formazione)

1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione tra loro, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), possono ottenere, previa parere dell'Ordine Professionale competente, l'iscri-

zione nell'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla regione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti provvedono all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3 dei medici che risultino in possesso di titoli riconosciuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'entità delle risorse destinate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è definita annualmente con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**Proposta di legge n. 254
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 5 ottobre 2012**

Art. 1

(Principi fondamentali)

1. La Regione Marche garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.

2. La Regione Marche tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal Titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all'articolo 2. L'esercizio delle stesse è affidato, secondo le competenze loro attribuite dall'ordinamento statale, ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

Art. 2

(Medicine complementari)

1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia;
- d) omotossicologia;
- e) medicina antroposofica;
- f) osteopatia;
- g) chiropratica;
- h) medicina ayurvedica.

Art. 3

*(Elenchi dei medici esercenti
medicine complementari)*

1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, istituiscono elenchi di professionisti che possono esercitare le medicine complementari come indicate all'articolo 2 e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 1 i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dal comma 3.

3. Gli ordini professionali e la Regione Marche, sulla base di un protocollo di intesa:

- a) definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
- b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Commissione per la formazione)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso il Servizio salute, la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

2. La commissione di cui al comma 1 è così composta:

- a) dal dirigente del Servizio salute, o suo delegato, che la presiede;
- b) dal rappresentante dell'Agenzia regionale sanitaria;
- c) un membro per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale riconosciuti ai sensi della presente legge;
- d) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici;
- e) un rappresentante designato dall'Ordine dei farmacisti;
- f) un rappresentante di ciascuna delle Università aventi sede nelle Marche, previa intesa con l'università interessata;
- g) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La commissione di cui al comma 1, è nominata con deliberazione della Giunta regionale, in base a documentata esperienza nel settore, e dura in carica tre anni. La qualifica di segretario della commissione è ricoperta da un funzionario del Servizio salute.

4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 5

(Compiti della commissione)

1. La commissione di cui all'articolo 4 svolge i seguenti compiti:

- a) definisce, fatta salva la normativa regionale

in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extra-universitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall'articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi o attestati ad essi equipollenti rilasciati dalle Università ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);

- b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;
- c) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco dei docenti nelle medicine complementari di cui all'articolo 2, nonché i criteri necessari per l'iscrizione agli stessi;
- d) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
- e) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le Università marchigiane per l'eventuale istituzione di corsi formativi.

Art. 6

(Formazione)

1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera a) e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), possono ottenere, previo parere dell'ordine professionale competente, l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Per i primi tre anni dalla sottoscrizione del protocollo di cui all'articolo 3, comma 3, gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all'iscrizione negli elenchi, di cui all'articolo 3, dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.